

I componenti del consiglio di amministrazione, i professori e i ricercatori membri delle commissioni di ateneo su ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, il Rettore, i membri del senato accademico, i direttori dei dipartimenti dell'università, non possono assumere cariche direttive e amministrative nelle società che siano «spin off» o «start up» universitari, cioè derivate dalla ricerca pubblica. È una delle regole dettate dal [decreto del MIUR n. 168](#) del

10 agosto 2011 (Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari in attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.). Il decreto è stato pubblicato sulla «Gazzetta ufficiale» n. 242 del 17 ottobre 2011.

(18-10-2011)